



Comune di Todi
Provincia di Perugia
Settore n°3 “Bilancio e Tributi”

INFORMATIVA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI ALL'ART. 10 QUINQUIES D.L. 38/2026

Il Comune di Todi, con Deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 29/07/2026, ha deliberato di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, di estensione della definizione agevolata dei debiti relativi alle entrate comunali contenuti in carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, disciplinata dai commi 82 - 101, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ossia di aderire alla definizione agevolata.

La definizione agevolata dei carichi di cui all'art. 10-quinquies del D.L. 38/2026 si riferisce a tutti i crediti ricompresi in carichi affidati agli agenti della riscossione nazionale dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e si riferisce tutte le entrate comunali sia tributarie sia non tributarie, esclusi i crediti derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti.

L'adesione alla definizione agevolata permette al debitore di estinguere il suo debito pagando solo il capitale (imposta, tassa, canone, ecc.) e le spese per le procedure esecutive e di notifica, le quali sono di spettanza di ADER.

La definizione permette quindi di stralciare gli importi corrispondenti agli interessi, alle sanzioni tributarie e all'aggio spettante ad ADER.

Anche le sanzioni amministrative non tributarie, come ad esempio le sanzioni irrogate a fronte di violazioni di norme del codice della strada, possono essere definite. In questo caso la rottamazione-quinquies si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

La procedura della definizione agevolata è gestita interamente dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, che metterà a disposizione dei contribuenti interessati i dati necessari per individuare i carichi definibili e curerà tutte le fasi di adesione e riscossione previste dalla normativa.

Dal 15 ottobre 2026 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione metterà a disposizione dei contribuenti, nell'area riservata del proprio sito internet, i dati necessari per individuare i carichi definibili.

La domanda di adesione potrà essere presentata dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 esclusivamente con modalità telematiche.

Entro il 31 dicembre 2026 l'Agenzia comunicherà ai richiedenti l'ammontare delle somme dovute e il relativo piano di pagamento.

Il versamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure in forma rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo.

In caso di pagamento rateale si applicherà un interesse annuo del 3 per cento a decorrere dal 1° febbraio 2027.

La definizione agevolata non si perfeziona e, quindi, tornano dovuti anche sanzioni, interessi ed aggio, nel caso in cui il debitore non paghi integralmente nei termini:

- l'importo totale dovuto o quello della prima rata;
- due rate anche non consecutive successive alla prima;
- l'ultima rata;

È ammessa una tolleranza di 5 giorni per il pagamento dell'importo totale, della prima rata e di quello dell'ultima rata.

In caso di non perfezionamento, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione; i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

La presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata produce i seguenti effetti:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973.

La definizione agevolata può riguardare anche contenziosi pendenti, i quali vengono prima sospesi dal giudice, su richiesta del debitore previa presentazione della copia della dichiarazione di adesione e successivamente estinti, sempre con pronuncia del giudice, al momento del pagamento della prima o unica rata, sempre su istanza del debitore o di ADER (o dell'ente).

L'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo.

Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.